



N. 125/22 SENT
N. 1597/22 R.A.C.
N. 3516/22 CRON
REP

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Frosinone nella persona della Dott.ssa Caterina Urso all'esito dell'udienza del 3/2/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2021 al N. 1597
tra

elettivamente domiciliata in Latina Via
presso lo studio dell'avvocato Roberto Iacovacci che anche lo rappresenta e difende,
giusta delega in calce all'atto introduttivo

RICORRENTE

contro

PREFETTURA DI FROSINONE in persona del Prefetto pro tempore

RESISTENTE

avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa
dando lettura del seguente dispositivo

PQM

IL GIUDICE DI PACE

OMISSIS

Accoglie il ricorso ed annulla la O.I. PROt N. W003832 \2021\S.C.T.\AREA III del 24/8/2021;

Compensa le spese di lite" Frosinone 3/2/2022"

CONCLUSIONI : il procuratore dell'attrice insisteva per l'accoglimento della domanda
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Considerato che la riforma del processo civile attuata con Legge 18/6/2009 N. 69 ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 Disp. Att. Disponendo in relazione al contenuto della sentenza art. 132 comma 4 che la motivazione debba indicare la concisa

esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non lo svolgimento del processo, la motivazione viene resa in osservanza delle suindicate norme.

La domanda viene accolta secondo il principio della ragione più liquida relativamente alla valutazione della condotta tenuta dal conducente.

Il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base dell'art. 223 Cds. a mente del quale il Prefetto deve adottare il provvedimento di sospensione della patente della patente di guida di chi abbia commesso un reato per il quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente e, dunque, si pone come norma generale rispetto all'art. 186 Cds che invece consente al Prefetto di sospendere la patente di guida per tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l ed in tal caso fino alla visita medica.

- considerato altresì che la norma speciale deroga alla generale e che pertanto in caso di accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica, il Prefetto ha la possibilità anzi il dovere di sospendere la patente a norma del citato comma 9 dell'art.186 C.d.S. e non dell'art.223 C.d.S. che invece è norma di carattere generale;

- visto altresì che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.21447 del 19.10.2010 ha stabilito che la sospensione in via cautelare della patente di guida da parte dell'autorità Prefettizia in caso di accertamento dello stato di ebbrezza, è possibile solo secondo i limiti (accertamento di un grado alcolico superiore a 1,5grammi per litro) e per gli effetti dell'art.186 co.9 C.d.S. che è da considerarsi prevalente in quanto norma speciale, rispetto alla norma generale costituita dall'art.223 C.d.S.;

Concludendo il provvedimento gravato risulta illegittimo e va annullato.

Ricorrono giuste ragioni legate alla peculiarità della materia esaminata, per ritenere le spese integralmente compensate.

Così deciso in Frosinone li 6 giugno 2019

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Caterina Urso

